

Sentenza del 16 luglio 2021 – Presidente relatore: Dott. Raffaele Del Porto

L'art. 2393-*bis* c.c., attribuendo alla minoranza qualificata dei soci di s.p.a. la legittimazione all'esercizio dell'azione sociale di responsabilità, prevede al contempo (al 3° comma) la necessaria partecipazione della società al giudizio promosso dai soci, nel quale la società (destinataria degli effetti dell'eventuale provvedimento favorevole), assumendo la veste di attore in senso sostanziale, deve essere rappresentata da un curatore speciale, non potendo la stessa essere rappresentata dal medesimo soggetto convenuto quale (preteso) responsabile (conf. Cass. n. 10936/2016).

La responsabilità verso la società degli amministratori di una società per azioni, prevista e disciplinata dagli artt. 2392 e 2393 c.c., trova la sua fonte nell'inadempimento dei doveri imposti ai predetti dalla legge o dall'atto costitutivo, ovvero nell'inadempimento dell'obbligo generale di vigilanza o dell'altrettanto generale obbligo di intervento preventivo e successivo, mentre il danno risarcibile deve essere causalmente riconducibile, in via immediata e diretta, alla condotta (dolosa o colposa) dell'agente, sotto il duplice

profilo del danno
emergente e del lucro cessante (Cass. n. 10488/1998).

Con riferimento alla insindacabilità
delle scelte gestorie degli amministratori sotto il profilo
della mera
opportunità economica, occorre segnalare che
all'amministratore di una società
non può essere imputato, a titolo di responsabilità ex art.
2392 c.c.,
di aver compiuto scelte inopportune dal punto di vista
economico, dal momento
che una simile valutazione, attenendo alla discrezionalità
imprenditoriale, non
può essere fonte di responsabilità contrattuale nei confronti
della società, ma
può eventualmente rilevare come giusta causa di revoca
dell'amministratore. Ne
consegue che il giudizio sulla diligenza dell'amministratore
nell'adempimento
del proprio mandato non può mai investire le scelte di
gestione (o le modalità
e circostanze di tali scelte), ma solo l'omissione di quelle
cautele, verifiche
e informazioni preventive normalmente richieste per una scelta
di quel tipo,
operata in quelle circostanze e con quelle modalità (conf.
Cass. n. 3652/1997, Cass.
n. 15470/2017).

Con particolare riferimento alla
necessità di allegare il compimento di specifici atti di *mala
gestio* e le
specifiche conseguenze lesive, legate a tali condotte da un
nesso di causalità
giuridicamente rilevante, il corretto esercizio dell'azione
sociale di

responsabilità nei confronti degli amministratori, pretesi responsabili, esige la chiara allegazione: a) della(e) condotta(e) contraria(e) ai doveri imposti dalla legge o dallo statuto; b) del danno patito dalla società; c) del nesso causale tra condotta(e) e danno (conf. Cass. n. 23180/2006).

Principi espressi nel procedimento

promosso ai sensi dell'art. 2393-bis c.c. da due soci di minoranza di una s.p.a. che lamentavano d'avere, in tale veste, inutilmente tentato di contrastare le scelte gestorie degli amministratori, asseritamente spesso viziate da situazioni di palese conflitto di interesse e che avevano condotto la società, un tempo florida, ad un irreversibile stato di crisi, affrontato dagli amministratori in modo palesemente inadeguato. In particolare, gli amministratori avrebbero dapprima fatto ricorso ad un piano di risanamento attestato ex art. 67, 3° comma, lettera d), l.f., non andato a buon fine; successivamente tentato, sempre con esito negativo, il perfezionamento di un accordo di ristrutturazione del debito ex art. 182-bis l.f.; e, infine, presentato una proposta di concordato con "continuità indiretta", il quale, nonostante l'esito sostanzialmente positivo, avrebbe comportato il definitivo trasferimento dell'azienda ad un imprenditore terzo ed il completo azzeramento del patrimonio sociale, destinato alla soddisfazione parziale dei creditori. Il tribunale, in

conformità all'indirizzo della Suprema Corte ha rigettato le domande
sottolineando che gli attori si erano limitati ad allegare genericamente il
compimento di atti di mala gestio senza però fornire un'adeguata
esposizione del nesso causale fra alcune delle condotte addebitate agli
amministratori ed il danno patito dalla società.

Il Tribunale ha avuto modo di confermare la insindacabilità nel merito delle scelte gestorie degli amministratori, sottolineando in particolare che le iniziative adottate per contrastare lo stato di crisi in cui versava la società erano esenti da censure, avendo gli amministratori fatto ricorso a professionisti qualificati e a strumenti leciti, contemplati dall'ordinamento, che non presentavano elementi di abusività e che avevano consentito di mantenere il presupposto della continuità aziendale, che sarebbe stata altrimenti irrimediabilmente compromessa.

[Sent. 16.07.2021Download](#)

(Massime a cura di Francesco Maria Maffezzoni)